

Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 187 del 26 GEN. 2018

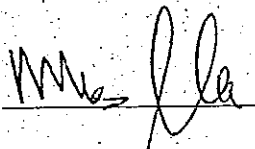
Oggetto: *Contratto d'appalto C.I.G.: 6188932440 – Atto Aggiuntivo C.I.G.: 734092314D – Lavori per la realizzazione di una R.E.M.S. presso il fabbricato denominato "Blocco 10" sito all'interno del complesso dell'ex O.P.P. di Rieti – Autorizzazione alla società SO.I.M. S.r.l. per l'affidamento in subappalto, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., in favore della società S.Q.L. S.r.l. dei "lavori di demolizione, scavi, trasporto e smaltimento materiali di risulta".*

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

L'Estensore

Dott. Roberto Grillo

Firma



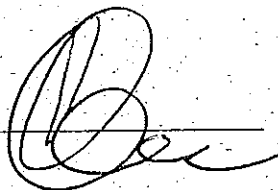
Data

22/01/2018

Il Responsabile dell'U.O.C.:

Ing. Roberto Campogiani

Firma



Data

22/1/2018

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico / patrimoniale su cui imputare la spesa _____

Data _____

Firma _____

Dott.ssa Barbara Proietti

Oggetto: Contratto d'appalto C.I.G.: 6188932440 – Atto Aggiuntivo C.I.G.: 734092314D – Lavori per la realizzazione di una R.E.M.S. presso il fabbricato denominato "Blocco 10" sito all'interno del complesso dell'ex O.P.P. di Rieti – Autorizzazione alla società SO.I.M. S.r.l. per l'affidamento in subappalto, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., in favore della società S.Q.L. S.r.l. dei "lavori di demolizione, scavi, trasporto e smaltimento materiali di risulta".

Pag. 2 di 4

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n.7/D.G. del 12.12.2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega;

IL RESPONSABILE DELLA U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO che:

- con Deliberazione aziendale n. 276/D.G. del 24.04.2015 quest'Azienda ha indetto una gara d'appalto integrato complesso per la redazione del progetto esecutivo e l'affidamento dei lavori per la realizzazione di una R.E.M.S. presso il fabbricato denominato "Blocco 10" sito all'interno del complesso dell'ex O.P.P. di Rieti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 53, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 168 del D.P.R. n. 207/2010;
- con atto deliberativo n. 556/D.G. del 18.05.2016 quest'Azienda ha recepito le risultanze di gara ed ha aggiudicato l'appalto integrato complesso, indetto con il soprarichiamato atto deliberativo, in favore della Società SO.I.M. S.r.l. con sede legale in Viale del Caravaggio – Roma il cui contratto è stato stipulato in data 11.11.2016;
- con nota prot. n. 60031 del 14.11.2016, lo scrivente RUP ha ordinato l'immediato avvio alla progettazione esecutiva delle opere da realizzare;

DATO ATTO che:

- con atti deliberativi successivi n. 389/C.S. del 03.08.2017, n. 551/C.S. del 19.10.2017 e n. 19/D.G. del 14.12.2017 quest'Azienda ha approvato il progetto esecutivo aggiornato ed integrato, in conformità alle prescrizioni del Nucleo di Valutazione Regionale, redatto a seguito della Variante progettuale in corso d'opera resasi necessaria in seguito agli eventi sismici ed alla successiva ordinanza del Sindaco del Comune di Rieti, prot. N. 5616 del 30.01.2017, con la quale l'edificio è stato dichiarato inagibile;
- in data 17.01.2018 è stato stipulato l'Atto Aggiuntivo al Contratto d'Appalto in essere con la società SO.I.M. S.r.l., al fine di adeguare l'importo contrattuale a quello conseguente alla variante progettuale in corso d'opera che passa da € 1.452.295,18 ad € 2.076.271,23 oltre oneri previdenziali ed IVA – C.I.G. "aggiuntivo": 734092314D.

ATTESO che l'appaltatore, in sede di presentazione dell'offerta ed in sede di stipula dell'Atto Aggiuntivo, si è riservato la facoltà di subappaltare parte delle lavorazioni, nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di appalti pubblici;

VISTA la nota del 18.01.2018, acquisita al protocollo aziendale n. 3217 del 19.01.2018 (Allegato n. 1), prodotta dalla società SO.I.M. S.r.l. con la quale richiede l'autorizzazione all'affidamento in subappalto, in favore della società S.Q.L. S.r.l. C.F. e P.I. 01047110570 con sede legale in Rieti Via Cantalice snc, per l'esecuzione dei lavori ricadenti nella categoria OG1 e riguardanti "lavori di demolizione, scavi, trasporto e smaltimento materiali di risulta";

CONSIDERATO che l'importo complessivo del contratto di subappalto sottoscritto tra le parti in data 18.01.2018 (Allegato n. 2) è pari ad € 58.000,00 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza ed un tempo di esecuzione regolato secondo il cronoprogramma redatto dall'appaltatore;

PRESO ATTO:

- che le lavorazioni per le quali si richiede il subappalto rientrano tra quelle indicate in sede di partecipazione alla gara ed in sede di stipula dell'Atto Aggiuntivo, per l'appalto dei lavori in oggetto;
- che la quota parte subappaltabile rientra nei limiti di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- che dalla documentazione prodotta a corredo della richiesta di subappalto, che pur essendo parte integrante del presente provvedimento resta depositata agli atti, risulta che la ditta subappaltatrice è in possesso dei requisiti di legge, di adeguata affidabilità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria per svolgere i lavori oggetto del subappalto nonché dalle qualificazioni richieste dalla normativa vigente;

RITENUTO opportuno, in considerazione di quanto sopra esposto ed ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., autorizzare la società SO.I.M. S.r.l. ad affidare in subappalto, in favore della S.Q.L. S.r.l. C.F. e P.I. 01047110570, l'esecuzione dei lavori ricadenti nella categoria OG1 e riguardanti "lavori di demolizione, scavi, trasporto e smaltimento materiali di risulta" come meglio specificato nel contratto di subappalto;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

D E T E R M I N A

- 1) Di autorizzare, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la società SO.I.M. S.r.l. ad affidare in subappalto, in favore della S.Q.L. S.r.l. C.F. e P.I. 01047110570, l'esecuzione dei lavori ricadenti nella categoria OG1 e riguardanti "lavori di demolizione, scavi, trasporto e smaltimento materiali di risulta" come meglio specificato nel contratto di subappalto (Allegato n. 2);
- 2) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R.n. 45/96.
- 3) Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto ☐

per esteso ☒

Il Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale
Ing. Roberto Campogiani

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:



Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Petti



Il Direttore Sanitario: Dott. Paolo Anibaldi

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 26 GEN. 2018

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge

26 GEN. 2018

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data _____

in oggetto ☐

per esteso ☒

26 GEN. 2018

Rieti li 26 GEN. 2018

IL FUNZIONARIO

[Signature]



SO.I.M. S.r.l.

Società Opere Generali, Impianti e Manutenzioni

Allegato 1/2
pag 1/3
L⁷ PLC

Certificato ISO 9001:2015 n° 598/A/2010

LETTERA DI TRASMISSIONE DOCUMENTI

Prot. n. 002/2018
Consegnata a mano

AZIENDA USL RIETI UFF. PROTOCOLLO
18 GEN. 2018
ARRIVO

Spett.le U.O.C. Tecnico Patrimoniale
A.U.S.L. Rieti
Via del Terminillo, 42
02100 RIETI

c.a. RUP Ing. Roberto Campogiani

c.a. D.L. Ing. Nicola Franzese

OGGETTO: Appalto integrato complesso, per la redazione del progetto esecutivo e l'affidamento dei lavori per la realizzazione di una R.E.M.S. presso il fabbricato denominato "Blocco 10" sito all'interno del complesso dell'ex O.P.P. di Rieti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 53, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. e 168 del D.P.R. n. 207/2010. Codice CIG 6188932440.

Con la presente in riferimento all'oggetto, si consegna in allegato la domanda di autorizzazione al subappalto della società S.Q.L. S.r.l. e relativi allegati.

Roma, 18/01/2018

SO.I.M. S.r.l.
L'Amministratore Unico
Rosario Nasti

Firma per ricevuta
AUSL RIETI
U.O.C. Direzione Tecnico Patrimoniale
Responsabile
Ing. Roberto CAMPOGIANI

AZIENDA U.S.L. RIETI		
Prot. N.	3214	
19 GEN. 2018		

Spett.le U.O.C. Tecnico Patrimoniale
A.U.S.L. Rieti
Via del Terminillo, 42
02100 RIETI

c.a. RUP Ing. Roberto Campogiani
c.a. D.L. Ing. Nicola Franzese

OGGETTO: Appalto integrato complesso, per la redazione del progetto esecutivo e l'affidamento dei lavori per la realizzazione di una R.E.M.S. presso il fabbricato denominato "Blocco 10" sito all'interno del complesso dell'ex O.P.P. di Rieti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 53, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. e 168 del D.P.R. n. 207/2010. Codice CIG 6188932440.

Il sottoscritto Rosario Nasti nato il 21/02/1966 a Napoli, in qualità di legale rappresentante e Direttore Tecnico della SO.I.M. S.r.l. con sede in viale del Caravaggio n. 91 - 00147 Roma C.F. e P. I.V.A. n. 03957361003, tel. 06.97710021, fax 06.9770316 - e-mail soimsrl@soimsrl.it Pec SOIM.SRL@pec.it in relazione ai lavori in oggetto,

CHIEDE IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE

All'affidamento in subappalto dei lavori di demolizione e scavi dedotti nel contratto di appalto e nel suo atto aggiuntivo, rientranti nella categoria OG1, da commettere alla ditta S.Q.L. S.r.l. con sede legale in Via Cantalice SNC - Frazione Vazia, 02100 Rieti, meglio individuata nei documenti allegati, per l'importo presunto di € 60.000,00 (Euro sessantamila/00)

SPECIFICA CHE

- Alla fattispecie trova applicazione la disposizione di cui all'art. 18 comma 8 della Legge 55/990, in merito al concretarsi del "silenzio assenso", con termini ridotti stante l'importo del subappalto inferiore sia al 2% di quello del contratto principale che ad Euro 100.000,00, anche se si auspica in un più celere provvedimento espresso;
- Essendo l'importo del subappalto inferiore ad Euro 150.000,00, ai sensi dell'art.91 comma 1 lett c) del Decreto Legislativo 159/2011 non trova applicazione la procedura dell'informativa prefettizia, bensì quella della "comunicazione" di cui all'art.87 del citato decreto;
- In ogni caso, in allegato alla presente, vengono ad essere prodotte conformi autodichiarazioni, rese ex art.89 del Decreto 159/2011, da parte della ditta S.Q.L. S.r.l. e dei soggetti individuati che nei loro confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto stesso;
- il contratto di subappalto, è stato stipulato sotto la condizione sospensiva ex art.1353 c.c., dell'ottenimento dell'autorizzazione e di quella risolutiva espressa della sussistenza delle condizioni ostative cosiddette antimafia e comunque dell'eventuale concretarsi successivo delle citate cause ostative;
- Per il contratto di subappalto sono stati rispettati i limiti previsti dall'art.118 comma 4 del Decreto Legislativo 163/2016;
- la ditta S.Q.L. S.r.l. è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 del DPR 207/2010 per l'assunzione dei lavori in subappalto;

Allegato 1/2
pag 3/3



SO.I.M. S.r.l.

Società Opere Generali, Impianti e Manutenzioni



**L⁷
PLC**

Certificato ISO 9001:2015 n°598/A/2010

ALL'UOPO ALLEGA

- Copia del certificato Camera di Commercio della ditta S.Q.L. S.r.l.;
- Dichiarazione ex art.89 del Decreto 159/2011, da parte della ditta S.Q.L. S.r.l. e dei soggetti individuati che nei loro confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto stesso;
- Copia contratto di subappalto sottoposto a condizione sospensiva;
- Dichiarazione, ex art.38 del Decreto Legislativo 163/2006 da parte della ditta S.Q.L. S.r.l. e dei soggetti individuati circa l'insussistenza delle cause di esclusione alla partecipazione agli appalti pubblici;
- Dichiarazione ex art. 2359 c.c. resa dalla nostra società nonché dal legale rappresentante della ditta S.Q.L. S.r.l. circa l'insussistenza di alcun controllo o collegamento tra le società;
- Dichiarazione resa dal Legale rappresentante in merito all'accettazione del PSC in essere con impegno a produrre apposito proprio POS per le attività di competenza prima dell'inizio delle stesse;
- Dichiarazione resa dal legale rappresentante della ditta S.Q.L. S.r.l. in merito al possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 del DPR 207/2010 per l'assunzione dei lavori in subappalto;
- Autorizzazione rilasciata dal Legale rappresentante della ditta S.Q.L. S.r.l. al trattamento dei dati personali.

Roma, 18/01/2018

SO.I.M. S.r.l.
L'Amministratore Unico
Rosario Nasti

Allegato 2/2
pag 1/8

CONTRATTO DI SUBAPPALTO N° 250917/1 del 18/01/2018
SOTTOPOSTO A CONDIZIONE SOSPENSIVA

TRA

La SO.I.M. s.r.l., con sede legale in Roma in Viale del Caravaggio, 91 00147 Roma – C.F. P.I. 03957361003, che nel prosieguo, per brevità, verrà denominata **SUBAPPALTANTE**

E

S.Q.L. Srl con sede in Via Cantalice snc, 02100 Rieti (RI) P.IVA 01047110570 in questo atto rappresentato dal Sig. Gianni Quintili nella sua qualità di amministratore unico, che nel prosieguo per brevità, verrà denominata **SUBAPPALTATRICE**.

PREMESSO CHE

- La Subappaltante è titolare di contratto per la realizzazione di una R.E.M.S. presso il fabbricato denominato " blocco 10 " sito all'interno del complesso dell'ex O.P.P. di Rieti, ai sensi del combinato disposto degli ARTT.53, comma 2, lett.C) del D. LGS. 163/06 e SS.MM.II. E 168 del D.P.R. N. 207/2010. C.I.G. 6188932440, affidato dalla A.S.L. Rieti mediante appalto integrato;
- Rispetto a detto contratto risulta in corso di approvazione definitiva da parte dell'Azienda, una perizia di variante suppletiva, già assentita dal punto di vista tecnica;
- Nell'ambito del suddetto contratto, così come modificato dalla perizia di che trattasi, la subappaltante deve realizzare la demolizione del fabbricato esistente e opere di scavo, carico e trasporto dei materiali provenienti dalla demolizione e scavi con relativo smaltimento in siti autorizzati;
- Risulta necessario addivenire all'affidamento, a ditta terza specializzata nell'esecuzione delle opere come sopra riportato;
- La subappaltante con riferimento all'offerta prodotta dalla Subappaltatrice, ed alle trattative intercorse, affida a quest'ultima, che ha espresso propria volontà a riguardo, il presente subappalto;
- Non sussistono tra la subappaltante e la subappaltatrice forme di controllo e di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile;
- La Subappaltatrice ha dichiarato :
 - di essere iscritto presso la Camera di Commercio di Rieti al n° 01047110570 giusto Certificato in atti;
 - di essere intestataria delle seguenti posizioni assicurative:
presso l'I.N.P.S. di Rieti al n° 690246222 - 6902466865
presso l'I.N.A.I.L di Rieti al n° 19952674/15 - P.A.T. 22876374/96
presso Cassa Edile di Rieti al n° 32734
 - di essere intestataria della Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi accesa con AXA Assicurazioni SPA con il n. 402859998 presso Agenzia Rieti Flavia con scadenza annuale al 31/12/2018;
 - Di provvedere, qualora fosse necessario ad aprire le posizioni assicurative richieste nei precedenti punti, presso gli istituti del luogo e a darne comunicazione scritta alla Committente;
- La subappaltatrice ha inoltre dichiarato:
 - a) di disporre di capitali, maestranze, macchine ed attrezzature necessarie e sufficienti per garantire l'esecuzione, a perfetta regola d'arte, delle opere oggetto del presente contratto, con gestione a proprio rischio e con l'organizzazione dei propri mezzi e del proprio personale regolarmente assunto;
 - b) di aver esaminato tutti i documenti di gara, nonché quelli relativi alla perizia di variante in corso di approvazione, nonché i luoghi dove dovranno essere eseguite le opere e di assumere alle condizioni del presente contratto, l'impegno di eseguire i lavori di seguito specificati;
 - c) di essere specializzata nell'attività oggetto del presente contratto;
 - d) di non sussistere nei propri confronti e rispetto al legale rappresentante, Direttore Tecnico, nessuno dei divieti previsti dall'articolo 38 del Decreto Legislativo 163/2006;

SO.I.M. S.R.L.
L'Amministratore Unico

1

S.Q.L. S.R.L.
L'AMMINISTRATORE

- e) di non sussistere, ai sensi del Decreto Legislativo 159/2011, rispetto ai soggetti indicati alcuna condizione ostativa cosiddetta antimafia;
- il presente contratto è da intendersi sottoposto, ai sensi dell'art. 1353 cc, alle seguenti distinte condizioni sospensive:
 - 1) approvazione della perizia di variante suppletiva da parte dell'A.S.L. Committente e della stipula del relativo atto aggiuntivo;
 - 2) redazione del verbale di consegna dei lavori;
 - 3) rilascio dell'autorizzazione al subappalto espressa o tacita, che sarà possibile presentare dopo l'avveramento delle due citate condizioni, delle opere oggetto del presente contratto sulla base della documentazione predisposta dalla Subappaltatrice;
 - Qualora le condizioni, cui è subordinato il presente contratto, non dovessero concretarsi nulla avranno a che pretendere reciprocamente le parti, salvo il caso che l'autorizzazione al subappalto dovesse essere denegata dalla A.S.L. per cause dipendenti da false dichiarazioni rese dalla Subappaltatrice, avendo in tale eventualità la subappaltante diritto alla rifusione dei danni;
 - la Subappaltatrice dichiara inoltre di ben conoscere come il contratto sia comunque sottoposto alla condizione risolutiva espressa, del sussistere, ovvero del configurarsi, delle cause cosiddette antimafia nei confronti della Subappaltatrice, ai sensi del Decreto Legislativo 159/2011;
 - in tale denegata ipotesi, fatti salvi gli effetti risolutivi di cui sopra, la Subappaltante avrà diritto alla rifusione di tutti i danni patiti;
 - dopo ampie ed esaustive trattative le parti hanno raggiunto un accordo in merito a tutti gli aspetti del rapporto essendo quindi necessario disciplinare con apposito atto, che supera apprezzandosi come prevalente, ogni pregressa offerta e/o diversa condizione proposta, i reciproci obblighi per manifestare validamente la volontà a contrarre ;

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

La SO.I.M. s.r.l. affida alla S.Q.L. Srl che accetta i lavori di :

Demolizione fabbricato esistente in muratura/calcestruzzo eseguito con mezzi meccanici, scavi a sezione obbligata, scoticamento e reinterro eseguiti con mezzi meccanici, carico e trasporto materiali di risulta, provenienti dalla demolizione e scavi, smaltimento presso i siti autorizzati, come da allegati facenti parte integrante ed indissolubile del presente contratto;

Art. 2 - PREZZI , DESCRIZIONE DEI LAVORI E CRITERI DI MISURAZIONE

I prezzi applicati per l'esecuzione delle opere di quanto specificato in oggetto saranno quelli previsti nell'offerta per un importo a misura presunto pari ad € 58.000,00 Esclusa IVA (cinquantottomila/00).

- 1) Demolizione fabbricato dim. 23X40 h=10mt. eseguito con mezzi meccanici ;
- 2) Smaltimento dei materiali provenienti dalla demolizione, compreso il carico, il trasporto e smaltimento presso sito autorizzato;
- 3) Scavo, carico e trasporto in sito autorizzato del terreno vegetale;

2.1 I criteri di misurazione saranno i seguenti :

2.1.1. Mediante riscontro da verbale di MISURAZIONE o sviluppo di MISURAZIONE in contraddittorio tra le parti.

Le parti si danno atto che in tale contratto non esiste l'applicazione del minimo fatturabile.

2.2 La S.Q.L. Srl dichiara di

- a. ritenere i prezzi unitari concordati, nonché l'importo complessivo presunto delle opere, congrui, remunerativi e convenienti e comunque atti a tutto quanto necessita a dare le opere finite a regola d'arte;
- b. di non avanzare riserve o domande di ulteriori compensi, oltre a quelli riportati al punto 2.1, avendo valutato nella determinazione dei prezzi, indistintamente e nessuno escluso, i rischi e gli oneri connessi con i

SO.I.M. S.r.l.
L'Amministratore Unico

S.Q.L. S.R.L.
L'AMMINISTRATORE

suddetti lavori;

- c. di rinunciare espressamente ad avanzare, anche in futuro, con riferimento ai lavori da eseguire ed alla relativa tipologia ed entità degli stessi, qualsiasi eccezione o pretesa alcuna di revisione o di aumento per qualsivoglia titolo o causale, anche in deroga agli artt. 1661 e 1664 del Codice Civile;
- d. di ben conoscere ed accettare come l'importo complessivo presunto e concordato compensi il rispetto dei piani di sicurezza vigenti in cantiere durante le operazioni di demolizione e scavo, oltre che degli oneri per il trasporto, attrezzature e mezzi occorrenti, pulizia e smaltimento presso pubbliche discariche di tutti i materiali di risulta, e quanto altro comunque necessario per dare tutte le opere compiute e rifinite a perfetta regola d'arte.
- e. di ben conoscere ed accettare che qualora si verificasse la necessità di effettuare opere non previste, prima di dare inizio alle stesse, le parti, di comune accordo, dovranno concordare i relativi nuovi prezzi usando, comunque, ove possibile, il criterio di comparazione dei prezzi già quotati e più somiglianti per caratteristiche tecniche, alle nuove opere per le quali si sia resa la necessità di realizzo.

Art. 3 - REVISIONE DEI PREZZI

Le parti di comune accordo stabiliscono che tutti i prezzi pattuiti rimarranno fissi ed invariabili per l'intera durata dei lavori, gli stessi non saranno soggetti ad alcuna revisione compensazione, per nessun motivo, titolo e/o ragione e dichiarando la S.Q.L. Srl con la sottoscrizione del presente contratto, di non avere, ora per allora, alcuna motivazione per domandare alcun aumento, indipendentemente da quanto dovesse emergere tra Committente ed A.S.L. Rieti.

Art. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO

Fermo restando quanto stabilito nel presente contratto all'art. 2, l'importo delle opere da eseguire, viene stimato a misura in € 58.000,00 Esclusa IVA (cinquantottomila/00) comprensivo degli oneri di sicurezza.

Art. 5 - ONERI A CARICO DELLA S.Q.L. Srl

Nei prezzi si intendono compresi e compensati, oltre le lavorazioni di cui all'art.1, i seguenti oneri particolari:

- 1) Mezzi ed attrezzature necessari per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto (camion, terna, escavatore, demolitore, pinza, carrellone, bobcat, rullo, etc.);
- 2) il trasporto e l'installazione in cantiere di tutti i macchinari, attrezzature occorrenti per l'esecuzione dei lavori ed il relativo spostamento all'interno del cantiere;
- 3) la fornitura dei carburanti e dei lubrificanti necessari per il funzionamento dei macchinari e delle attrezzature anzidette, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi nonché la loro custodia;
- 4) tutte le occorrenti prestazioni di manodopera specializzata, qualificata ed ordinaria comunque necessaria per l'esecuzione dei lavori;
- 5) tutti gli oneri connessi alle eventuali trasferte, diarie ed alloggio del personale alle dipendenze della S.Q.L. Srl;
- 6) la presenza in cantiere di un tecnico qualificato in grado di ricevere ordini dalla Direzione di Cantiere;
- 7) indicazione analitica e preventiva di ogni persona dalla stessa preposta alle attività che dovranno essere espletate in cantiere, consegnando il Libro Unico, ben conoscendo come nessun dipendente potrà accedere al cantiere se non compreso nell'elenco da fornire al Committente o se sprovvisto di regolare tesserino di riconoscimento.
- 8) l'esecuzione di tutte le opere provvisorie necessarie quali baracche o locali per il deposito dei materiali e/o attrezzature la cui sorveglianza rimane comunque a rischio e carico della S.Q.L. Srl, come quella delle opere realizzate fino al collaudo provvisorio o consegna;
- 9) la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di progetto, degli elaborati tecnici e dei particolari esecutivi di cui la S.Q.L. Srl ha preso visione e dichiara di far propri gli allegati nonché delle leggi e regolamenti vigenti in materia, richiedendo alla Committente le disposizioni per i dettagli eventualmente non evidenziati o che risultassero discordanti tra di loro nella descrizione delle opere e negli elaborati;
- 10) la responsabilità per eventuali danni diretti od indiretti dovessero essere arrecati, durante l'esecuzione delle opere assunte con il presente contratto, alle opere realizzate, provvedendo in tale eventualità, a totale cura e spese, ad effettuare i pronti ripristini, sostituzioni, pulizie, indennizzi dei danni a terzi, e quanto altro comunque necessario per l'eliminazione dei danni causati, pena la sospensione di tutti i pagamenti maturati.

S.O.I.M. S.r.l.

L'Amministratore Unico

S.Q.L. S.r.l.
L'AMMINISTRATORE

Art. 6 - ATTIVITA' DI COMPETENZA DELLA COMMITTENTE

Restano di esclusiva competenza della Committente le seguenti attività:

- a) l'accessibilità all'area di cantiere
- b) la messa a disposizione delle aree per l'esecuzione dei lavori;
- c) la fornitura di acqua ed energia elettrica nei punti fissi di erogazione nell'ambito del cantiere, restando a carico della S.Q.L. Srl i collegamenti e le diramazioni ai luoghi di impiego eseguiti in ottemperanza alle norme vigenti;
- d) l'ottenimento dalla SO.I.M. s.r.l. dei permessi di accesso alle aree interessate ai lavori;
- e) la recinzione all'area di cantiere;
- f) segnaletica di sicurezza all'interno dell'area dei lavori.
- g) ogni rapporto con la A.S.L. Rieti e con i preposti ai lavori, DL; RUP, Coordinatore per la sicurezza;

Art. 7 - ADEMPIMENTI NORMATIVI DELLA S.Q.L. Srl IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI, SICUREZZA IGIENE SUL LAVORO E IN RELAZIONE AL PERSONALE PREPOSTO

7.1 La S.Q.L. Srl con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di aver preso cognizione del PSC relativo all'appalto, e di accettare lo stesso non avendo nulla da eccepire in merito;

7.2 La S.Q.L. Srl con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di ben conoscere l'obbligo di predisporre e presentare, prima dell'espletamento di qualsivoglia attività in cantiere, il POS di propria competenza

7.3 La S.Q.L. Srl così come dichiara di aver preso atto dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui le maestranze facenti capo ad essa saranno chiamate a prestare la propria attività, è tenuta al rigoroso rispetto delle misure di sicurezza fisica degli stessi come previsto dalla vigente normativa per le lavorazioni oggetto del presente contratto, attenendosi in particolare alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 sue successive modifiche, ed assume su di se ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale relativa all'esecuzione dei lavori assunti, o per fatti derivanti dall'esecuzione stessa, operando in maniera autonoma, a proprio totale rischio.

7.4 La S.Q.L. Srl collaborerà fattivamente con la SO.I.M. s.r.l. per il coordinamento delle attività lavorative e, dal momento della stipula del contratto presente, manda espressamente e manlevata ed indenne la SO.I.M. s.r.l. da ogni e più ampia responsabilità per eventuali infortuni che dovessero subire le sue maestranze. Parimenti per tutti gli eventuali danni a cose, persone e/o animali che con l'esecuzione del presente contratto e/o con la mancata osservanza degli obblighi e delle norme tutte indicate o richiamate dallo stesso e da quelli vigenti in materia, la S.Q.L. Srl e/o comunque i suoi dipendenti e/o incaricati, possano direttamente ed indirettamente arrecare a terzi o alla SO.I.M. s.r.l.

A tal fine, e quindi prima dell'inizio dei lavori, la S.Q.L. Srl dichiara di aver recepito i dettami della completa normativa antinfortunistica nazionale, anche in riferimento alla legislazione in materia di primo soccorso.

7.5 La S.Q.L. Srl dovrà inoltre esaminare prima del loro impiego, tutti i materiali e le risorse tecnologiche eventualmente messe/i a disposizione della SO.I.M. s.r.l. per l'attuazione di opere provvisorie e di approntamenti antinfortunistici in genere, modificandole o integrandole ove nel caso e, qualora non abbia sollevato per iscritto alla Committente alcuna osservazione, si assumerà ogni responsabilità a riguardo.

7.6 Tutti i dipendenti della S.Q.L. Srl dovranno essere muniti di tessera di riconoscimento da esibire in caso di controlli, dotati e fare uso di mezzi personali di protezione adeguati ai rischi connessi alle lavorazioni e prestazioni da effettuare e le attrezzature e/o i mezzi d'opera della S.Q.L. Srl, dovranno essere idonei alle funzioni da assolvere, efficienti ed in perfetta regola con le prescrizioni di legge; i lavori dovranno inoltre essere svolti, sempre e soltanto, in presenza di elementi di protezione atti ad evitare infortuni sul lavoro ed al riguardo, la S.Q.L. Srl dovrà verificare, prima di consentire l'accesso in cantiere ai propri dipendenti, le protezioni richieste dalle normative vigenti.

7.7 La S.Q.L. Srl dichiara di essere stata esaurientemente informata dalla SO.I.M. s.r.l. di aver preso atto dei rischi specifici esistenti nell'ambito del cantiere in oggetto, dovuti anche alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva in tempi strettamente coordinati; pertanto le difficoltà di qualsiasi natura in conseguenza alla contemporanea esecuzione di altri lavori da parte di altre Ditte, non potranno essere invocate né per evadere obblighi del presente contratto, né per giustificare rallentamenti o la mancata esecuzione dei lavori, né infine per richieste di spostamento dei termini per l'ultimazione dei lavori stessi.

7.8 La S.Q.L. Srl dovrà evitare nel modo più assoluto che i suoi dipendenti circolino in luoghi diversi da quelli in cui verranno svolti i lavori affidati, restando al riguardo totalmente sua la responsabilità, come l'uso eventuale di mezzi di servizio dovrà essere consentito dalla S.Q.L. Srl esclusivamente a dipendenti in possesso di patente.

7.9 In caso di infortunio o di incidente, ovvero di accertamento da parte della SO.I.M. s.r.l. di pericoli gravi, la

SO.I.M. S.r.l.

L'Amministratore Unico

S.Q.L. S.r.l.

L'AMMINISTRATORE

stessa è obbligata, oltre ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti a suo carico dalla vigente legislazione, ad informare immediatamente la SO.I.M. s.r.l. e tenersi a disposizione della stessa per eventuali rilievi sulle cause che li hanno determinati. In ogni caso, la S.Q.L. Srl manda indenni la SO.I.M. Srl s.r.l. e la D.C. per qualsiasi infortunio sul lavoro avessero a subire le sue maestranze e per i danni che potessero derivare a terzi;

7.10 La S.Q.L. Srl è sola ed esclusiva responsabile, pena la sospensione dei pagamenti maturati, per quanto concerne il pagamento delle mercedi, oneri retributivi, contributivi e sociali del proprio personale dipendente, nonché per ogni qualsivoglia aspetto del rapporto lavorativo intercorrente con detto personale, in ordine ai quali la committente è, e rimarrà, del tutto estranea. Fatto salvo quanto sopra la S.Q.L. Srl dovrà praticare, rispetto ai lavoratori dipendenti occupati nelle lavorazioni affidate, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai pertinenti contratti collettivi di lavoro sia nazionale che locali;

7.11 La esigibilità di ogni credito si intende comunque subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni scadute e di quanto altro spettante alle maestranze dalla stessa dipendenti per i lavori del presente Contratto, nonché alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali per la manodopera impiegata nei lavori oggetto del presente Contratto, nonché di quanto altro previsto dalle Leggi vigenti in materia, con produzione di apposito DURC;

Art. 8 - TEMPI DI ESECUZIONE - SOSPENSIONI - PENALI

8.1 La realizzazione delle opere e delle prestazioni commissionate, dovrà essere eseguita entro il termine essenziale di 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di inizio dei lavori, possibile al concretarsi dell'ultima condizione sospensiva di cui alle premesse del presente atto, comunque secondo quanto stabilito nel crono programma dei lavori, che dovrà essere elaborato dalle parti, con lo scopo di assicurare il rispetto della programmazione complessiva dei lavori.

Sono da ritenere vincolanti per la S.Q.L. Srl in particolare per gli impegni presi in merito alle maestranze ed alle attrezzature-mezzi da impiegare per rispettarli.

La Subappaltante convocherà la subappaltatrice con preavviso di 5 giorni in cantiere per redigere in contraddittorio il verbale di inizio dei lavori

8.2 La Subappaltante potrà disporre, con ordine scritto, la sospensione delle lavorazioni oggetto del presente contratto in conseguenza di analoga disposizione di sospensione da parte della A.S.L. Committente e/o in relazione a proprie esigenze tecniche e produttive senza che da ciò derivi, in favore della S.Q.L. Srl alcun diritto per nessun titolo o ragione, nemmeno quale indennizzo di danni, la richiesta di risoluzione del presente contratto e/o la variazione dei singoli prezzi unitari e/o quanto altro a qualsiasi titolo e/o ragione. Fermo restando che verrà riconosciuto alla S.Q.L. Srl quanto al momento realizzato, in tale eventualità questa ultima, avrà solo diritto di ottenere la conseguente novazione dei termini contrattuali

8.3 In caso di ritardo nella conclusione delle attività verrà applicata una penale giornaliera pari ad Euro 500,00 (diconsi Euro/giorno cinquecento/00) il cui importo sarà detratto da qualsivoglia pagamento da effettuare nei confronti della S.Q.L. Srl. L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà in ogni caso superare il 10% dell'importo del presente contratto; al ricorrere di tale presupposto il contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il diritto della Subappaltante al maggior danno patito.

Art. 9 - CONTABILIZZAZIONE - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le fatture saranno liquidate mediante bonifico bancario a 90 gg. D.F.F.M. per il 99,50%.

Ogni fattura oltre a richiamare il numero dell'ordine presente dovrà essere accompagnata da : copia SAL e certificato di pagamento;

Certificazioni originali, bolle dei materiali forniti, bolle-formulari materiali di risulta.

Per quanto attiene l'IVA si applicherà il meccanismo del reverse charge.

Per patto espresso ed essenziali le parti si danno atto che in mancanza della suddetta documentazione la fattura sarà ritenuta non accettata, ed i termini di pagamento decorreranno dal momento di ricezione da parte della ditta Subappaltante di tutta la documentazione suddetta.

La S.Q.L. Srl si impegna a quietanzare le fatture alla ricezione dei pagamenti, rinunciando, ora per allora a qualsiasi richiesta od eccezione in relazione alle tempistiche di pagamento dei Certificati, avendo diritto ad ottenere solo gli eventuali interessi che dovessero essere riconosciuti dall'Amministrazione alla Subappaltante. Il residuo 0,5% verrà corrisposto dopo il collaudo positivo delle opere di appalto e previa liquidazione della corrispondente somma alla Subappaltante da parte dell'Amministrazione. Per patto espresso ed essenziale tutti i pagamenti si devono intendere effettuati in acconto, avendo gli stessi carattere provvisorio sino a collaudo. Sarà obbligo della Subappaltatrice produrre preliminarmente alla firma del certificato di pagamento, e come

SO.I.M. S.r.l.

L'Amministratore Unico

S.Q.L. S.R.L.
L'AMMINISTRATORE

condizione essenziale dello stesso, proprio DURC in regola, impegnandosi a presentare anche quello relativo alla data di riferimento del SAL tra Subappaltante e Committente. Inoltre la Subappaltatrice dovrà dimostrare in occasione di ogni pagamento e come condizione di esigibilità degli stessi, la propria correttezza retributiva nei confronti delle proprie maestranze. La Subappaltatrice dovrà comunque comunicare gli estremi del conto corrente su cui saranno operati i pagamenti da parte della subappaltante, dichiarando nel contempo come tale conto sia "dedicato anche in via non esclusiva" ai sensi della Legge 136/2010, e specificando il, od i nominativi dei soggetti abilitati a movimentare detto conto.

ART. 10 - DIVIETO CESSIONE DEL CREDITO

E' vietata la cessione dei crediti sottesi alle prestazioni relative al presente contratto di subappalto senza la preventiva ed esplicita autorizzazione da parte della Committente. Il presente contratto di subappalto è da considerarsi, in ogni caso, documento probatorio ai sensi dell'art. 1260, secondo comma, del Codice Civile. In caso di violazione della presente pattuizione contrattuale, si avrà la risoluzione automatica, ex art. 1456 del Codice Civile, del presente contratto, in danno.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ - SANZIONI -

La S.Q.L. Srl assume in proprio tutti i conseguenti rischi ed oneri imprenditoriali, nonché la più completa e piena responsabilità, con riferimento a tutte le opere affidate ed al completo espletamento a regola d'arte delle stesse, nei modi, termini e condizioni di cui al presente contratto ed ai correlati atti. Fatto salvo quanto sopra, la S.Q.L. Srl dovrà fornire tutta l'assistenza e l'organizzazione necessaria alla Committente per pervenire a qualsiasi variazione delle misure progettuali che si rendesse necessaria nel corso dell'esecuzione delle opere rispetto a quanto riportato nelle tavole di progetto. La S.Q.L. Srl sarà tenuta alla garanzia delle lavorazioni eseguite, secondo i termini stabiliti dal Codice Civile, per le difformità ed i vizi che saranno eventualmente riscontrati sulle stesse. Nel periodo di garanzia S.Q.L. Srl sarà tenuta, nel più breve tempo possibile dalla denuncia, a riparare e/o sostituire, a propria cura e spese e con il minimo pregiudizio per l'esercizio delle opere, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio o imperfetta lavorazione, o comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità richiesti. Ove la S.Q.L. Srl non dovesse provvedere in merito, la Committente farà eseguire ad altra Ditta gli interventi sopra descritti e contestati, addebitandone l'importo alla S.Q.L. Srl in conformità di quanto previsto e regolato dall'art. 1668 del Codice Civile. Per le lavorazioni e riparazioni necessarie, il periodo di garanzia decorrerà a partire dalla data dell'eventuale riesecuzione. La S.Q.L. Srl è responsabile di tutte le conseguenze che per fatti, inadempienze e/o errori a lei imputati, dovessero ricadere in danno della Committente, restando obbligata a tenere indenne questa ultima da ogni e qualsiasi onere, pretesa, richiesta o controversia promossa da terzi per fatti comunque connessi e riferiti a sue inadempienze e/o errori nella esecuzione delle opere oggetto del presente contratto. La S.Q.L. Srl sarà parimenti tenuta a rispondere del comportamento di tutti i suoi dipendenti impiegati in cantiere per le lavorazioni affidate. Qualora la S.Q.L. Srl non dovesse procedere all'esecuzione secondo le prescrizioni contenute nei patti contrattuali, anche per quanto riguarda l'osservanza di norme di Legge o di Regolamento, o le lavorazioni dovessero essere eseguite in ritardo rispetto ai termini contemplati, la Committente potrà richiederle, a mezzo lettera raccomandata, ai sensi degli articoli 1454 e 1662 Codice Civile, di conformarsi alle pattuizioni eliminando le inadempienze entro il termine di quindici giorni. Se, nel termine predetto, la S.Q.L. Srl non avesse adempiuto esattamente ed integralmente alle richieste, il contratto si intenderà risolto di diritto essendo la stessa tenuta a subire l'esecuzione in danno dello stesso oltre che a risarcire alla Committente tutti i danni comunque dipendenti da tale evento. In caso di risoluzione la Committente potrà far eseguire da altre ditte tutto quanto necessario al completamento delle opere oggetto del presente contratto, utilizzando, qualora lo ritenesse opportuno, i materiali, i macchinari, le attrezzature e gli utensili esistenti in cantiere che possano essere utilmente impiegate nel proseguimento delle lavorazioni.

All'atto della presa in possesso del cantiere sarà redatto, in contraddittorio con la alla S.Q.L. Srl lo stato di consistenza delle lavorazioni eseguite e l'inventario descrittivo di tutti i materiali, macchinari, utensili ed attrezzature esistenti in cantiere che possano essere utilmente impiegate nel proseguimento delle lavorazioni.

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO -

Le parti contraenti espressamente convengono, ora per allora, la risoluzione ex art. 1456 del Codice Civile, del presente contratto, fatta salva la facoltà della Committente al risarcimento dei danni e delle spese che dovrà sostenere, in ciascuno dei seguenti casi:

1a) ritardi nell'esecuzione delle lavorazioni che conducano ad applicazione di penali superiori al 10%

SO.I.M. S.r.l.
L'Amministratore Unico

S.Q.L. S.r.l.
L'AMMINISTRATORE

dell'importo del contratto stesso;

2b) constatazione della falsità delle dichiarazioni prodotte dalla S.Q.L. Srl

1c) configurarsi delle condizioni così dette "antimafia" nei confronti della S.Q.L. Srl

2d) inadempimento per dolo o colpa grave;

3e) fallimento, insolvenza, messa in liquidazione, o comunque inabilità ad eseguire le obbligazioni contrattuali.

Ogni altra causa contemplata nel presente contratto

ART. 12A - CORRESPONSABILITÀ DEL CONTRATTO -

La Committente, poiché risponde alla A.S.L. Rieti anche dell'operato della S.Q.L. Srl, ha diritto di azione di regresso nei confronti di quest'ultima per fatto ad essa imputabile nell'esercizio delle opere assunte con il presente contratto.

ART. 14 - RINUNCIA ALLA TUTELA POSSESSORIA — RINUNCIA AI MEZZI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA

Sia nei casi di dichiarata risoluzione del contratto da parte della Committente, sia in ogni caso di insorta o insorgenda controversia fra le parti e la S.Q.L. Srl e rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria o cautelare, che comunque nella fattispecie non si configurerà neppure o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni. La S.Q.L. Srl rinuncia ad avvalersi di mezzi di istruzione preventiva per la valutazione dello stato e della consistenza delle opere.

ART. 15 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, in dipendenza dell'esecuzione del contratto o dalla sua interpretazione competente solo il giudice ordinario. Foro competente ed esclusivo sarà quello di Roma

ART. 16 CONDIZIONI SOSPENSIVE

Le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare che il presente contratto sia da intendersi sottoposto, ai sensi dell'art. 1353 cc, alle seguenti distinte condizioni sospensive, tutte da avverarsi

- 1) approvazione della perizia di variante suppletiva da parte dell'A.S.L. Committente e stipula del relativo atto aggiuntivo;
- 2) redazione del verbale di consegna dei lavori;
- 4) rilascio dell'autorizzazione al subappalto espressa o tacita, che sarà possibile presentare dopo l'avveramento delle due citate condizioni, delle opere oggetto del presente contratto sulla base della documentazione predisposta dalla Subappaltatrice;

Qualora le condizioni, cui è subordinato il presente contratto, non dovessero concretarsi nulla avranno a che pretendere reciprocamente le parti, salvo il caso che l'autorizzazione al subappalto dovesse essere denegata dalla A.S.L. per cause dipendenti da false dichiarazioni rese dalla Subappaltatrice, avendo in tale eventualità la subappaltante diritto alla rifusione dei danni.

Dopo l'avverarsi delle due condizioni la subappaltante produrrà apposita domanda di subappalto alla A.S.L., allegando tutta la documentazione all'uopo necessaria che la subappaltatrice si impegna a produrre.

L'autorizzazione si intenderà concessa previo rilascio di provvedimento espresso ovvero del configurarsi del silenzio assenso, con termini ridotti ai sensi dell'art. 118 comma 8 del Decreto Legislativo 163/2006

ART. 16A- REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Ai fini fiscali si dichiara che l'ammontare complessivo presunto della prestazione ammonta ad Euro 58.000,00 (Euro cinquantottomila/00) IVA esclusa e salvo conguaglio dopo la determinazione definitiva del corrispettivo. Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986, la presente scrittura privata è soggetta a registrazione in caso d'uso e in tal caso si richiede l'imposta in misura fissa, essendo le prestazioni di servizi soggette all'imposta sul valore aggiunto. Le spese e tasse di registrazione si intendono a carico della parte che ne ha interesse, salvo l'obbligo di rimborso della parte eventualmente inadempiente.

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 sue successive modifiche, i dati, contenuti o richiamati nel presente contratto, saranno esclusivamente trattati per lo svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento nonché per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge. Il Titolare del trattamento per la Committente è Nasti Rosario.

SO.I.M. S.r.l.
L'Amministratore Unico

S.Q.L. S.r.l.
L'AMMINISTRATORE

ART. 18 – ALLEGATI AL CONTRATTO

Offerta. Su supporto informatico.

Roma li 18/04/2018

Per la SO.I.M. Srl

SO.I.M. S.r.l.
L'Amministratore Unico

Per la S.Q.L. Srl

S.Q.L. S.R.L.
L'AMMINISTRATORE

Ai sensi e per gli effetti degli art.1341 e seguenti cc si approvano espressamente i seguenti articoli contrattuali:

ART.2 – PREZZI E DESCRIZIONE DEI LAVORI; ART.3. – REVISIONE DEI PREZZI; ART. 5 – ONERI A CARICO DEL FORNITORE-SUBAPPALTATORE; ART. 8 – TEMPI DI ESECUZIONE – SOSPENSIONI –PENALI; ART.9 CONTABILIZZAZIONE – MODALITA' DI PAGAMENTO; ART.10 DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO; ART.11 RESPONSABILITA' – SANZIONI; ART.12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO; 12A CORRESPONSABILITA' DEL CONTRATTO; ART.14 – RINUNCIA ALLA TUTELA POSSESSORIA – RINUNCIA AI MEZZI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA; ART.15 – FORO COMPETENTE.

Per la S.Q.L. Srl

S.Q.L. S.R.L.
L'AMMINISTRATORE